

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI: IL GIUDIZIO INTERNO

30 gennaio 2026

Avv. Grazia Ofelia Cesaro

Vicepresidente ICALI

International Child Abduction Lawyers Italy

<https://icali.it/>

NATURA DEL PROCEDIMENTO

► Una volta verificatasi la sottrazione, il procedimento che si instaura non verte sul merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, ma solo sul **ripristino dello status quo ante**.

► «In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L'Aia 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicati dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione» (Cass. civ., sez. VI-I, 5.10.2011, n. 20365)

FONTI

- **Regolamento (UE) 2019/1111** del 25 giugno 2019, relativo **alla competenza al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia** matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e **alla sottrazione internazionale di minori**. → per i Paesi dell'UE ad eccezione della DK
- **Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980** sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
- **Legge 15 gennaio 1994, n. 64 «Ratifica ed esecuzione** della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperto alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della **convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980**; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970». → per l'Italia

Torniamo al caso pratico

- ▶ Lucas e Anna, lui olandese lei italiana, si conoscono, giovanissimi, a Las Vegas nel 2009. Tornati in Europa, continuano a frequentarsi e vanno ad abitare insieme a Maastricht, dove Lucas è nato e cresciuto e dove lavora come giornalista free lance. Anna continua a viaggiare per lavoro tra l'Olanda e Milano, sua città natale. In attesa di una bambina e considerando che la sanità italiana sia migliore di quella olandese, la coppia decide di fare nascere Lea a Milano, nel 2013. Dopo tre settimane dal parto la famiglia torna a Maastricht, e vi abita fino al 2025. Lea continua a frequentare l'Italia con cadenza regolare.
- ▶ Il rapporto di coppia si deteriora finché un giorno Anna decide di non fare ritorno in Olanda con Lea dopo le due settimane estive concordate con Lucas.
- ▶ Cosa può fare Lucas?

Legge 15 gennaio 1994, n. 64

- ▶ GIUDIZIO INTERNO:

- ▶ **Art. 7** → Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sono presentate per il tramite dell'Autorità centrale a norma art. 8 e 21 Conv. Aja 80

ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE: il ruolo dell'Autorità Centrale

Art. 6 Conv «ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una Autorità Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette Autorità. Qualora uno Stato abbia nominato più di una Autorità Centrale, esso designerà l'Autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato».

Per l'Italia, si veda l'art. 3, comma 1°, l.n. 64/1994 secondo cui è il **Ministero della giustizia, Ufficio IV - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità** l'**autorità centrale** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE: il ruolo dell'Autorità Centrale

- **Art. 7 Conv.** «Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.
- In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, **prendere tutti i provvedimenti necessari**:
 - a) per **localizzare un minore** illecitamente trasferito o trattenuto;
 - b) per **impedire nuovi pericoli per il minore** o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
 - c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o **agevolare una composizione amichevole**;
 - d) per **scambiarsi reciprocamente**, qualora ciò si riveli utile, le **informazioni** relative alla situazione sociale del minore;
 - e) per fornire **informazioni generali concernenti la legislazione** del proprio Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione (segue);

ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE: il ruolo dell'Autorità Centrale

(segue)

f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore* e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto da visita;

g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;

h) per **assicurare che siano prese**, a livello amministrativo, le **necessarie misure per assicurare**, qualora richiesto dalle circostanze, **il rientro del minore in condizioni di sicurezza**;

i) per **tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione**, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

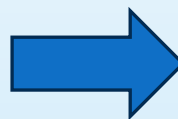
ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE: il ruolo dell'Autorità Centrale



- **Art. 6, Conv.**

«L'autorità centrale prende tutti i provvedimenti necessari:

f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita».



In Italia, ai sensi dell'art. 7, comma 2° l.n. 64/1994, «L'Autorità Centrale trasmette senza indugio gli atti al **Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore** che, a sua volta richiede con **ricorso in via d'urgenza** al tribunale l'ordine di restituzione o di ripristino del diritto di visita».

Sul territorio nazionale, in tal modo, viene avviata una procedura di **volontaria giurisdizione**, dunque retto dalle regole del procedimento in camera di consiglio, con un **rito semplificato ed accelerato nei tempi** (ovvero con istruttoria sommaria, sentiti la persona presso cui si trova il minore, pm, e se del caso il minore medesimo. La persona che ha presentato richiesta viene informata della data di udienza da Autorità centrale Art.- 7)



AVVIO DEL PROCEDIMENTO: Domanda diretta

Art. 29 conv. «La Convenzione non pregiudica la facoltà **per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di custodia o di visita**, ai sensi dell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di **rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente**, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione».

ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE: requisiti della domanda

► Art. 8 Conv.:

«La domanda deve contenere:

- a) le **informazioni concernenti l'identità** del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- b) la **data di nascita del minore**, qualora sia possibile procurarla;
- c) i **motivi** adottati dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- d) **ogni informazione disponibile** relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi; La domanda può essere accompagnata o completata da:
 - e) una copia autenticata di ogni **decisione o accordo pertinente**;
 - f) un **attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorità centrale**, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;
 - g) ogni **altro documento pertinente**».



APPLICATION FOR THE RETURN OF THE CHILD

The Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction

REQUESTING CENTRAL AUTHORITY / APPLICANT*	REQUESTED CENTRAL AUTHORITY
--	-----------------------------

With regard to the child _____
(Child's full name)

Who reaches the age of 16 years in _____
(specify the year)

1. Personal data of the child and his/her parents

1.1. The Child

NAME:
Date and place of birth:
Citizenship:
Permanent/ habitual place of residence before the removal or retention:
Passport No. or other identity document No., if available:
Description of the appearance and photo, if available (see Annex):

1.2. Parents

Mother

NAME:
Date and place of birth:
Citizenship:

Occupation:
Permanent residence:
Contact telephone No., e-mail:
Passport No. or other identity document No., if available:

Father

NAME:
Date and place of birth:
Citizenship:
Occupation:
Permanent residence:
Contact telephone No., e-mail:
Passport No. or other identity document No., if available:

1.3. Date and place of marriage registration:

--

1.4. Date and place of dissolution of marriage:

--

2. The requesting person or body

(who exercised the right of custody of the child before the wrongful removal or retention)

NAME:
Citizenship of the Applicant (for individuals):
Occupation of the Applicant (for individuals):
Address:
Contact telephone No., e-mail:
Passport No. or other identity document No., if available:

Relationship to the Child:
Full name and address of the legal adviser, if any:

3. Probable whereabouts of the of the child

3.1. Identification data of the person with whom the child is presumed to be

NAME:
Date and place of birth:
Citizenship:
Occupation:
Last known address:
Contact telephone No., e-mail:
Passport No. or identity card No., if available:
Special signs and a photo, if available (see Annex):

3.2. Another address, where the Child can be expected to stay (if different from paragraph 3.1):

--

3.3. Other persons who can provide additional information about the whereabouts of the Child:

--

4. Time, place and circumstances of wrongful removal or retention

--

5. Factual and legal basis for the application (for example, the court's decision)

--

6. Civil cases pending at the court's consideration

--

7. The person to whom the Child should be returned

NAME:
Date and place of birth:
Address:

Contact telephone No., e-mail:

7.1. Proposed measures to return the Child:

--

8. Notes

--

9. List of attached documents

--

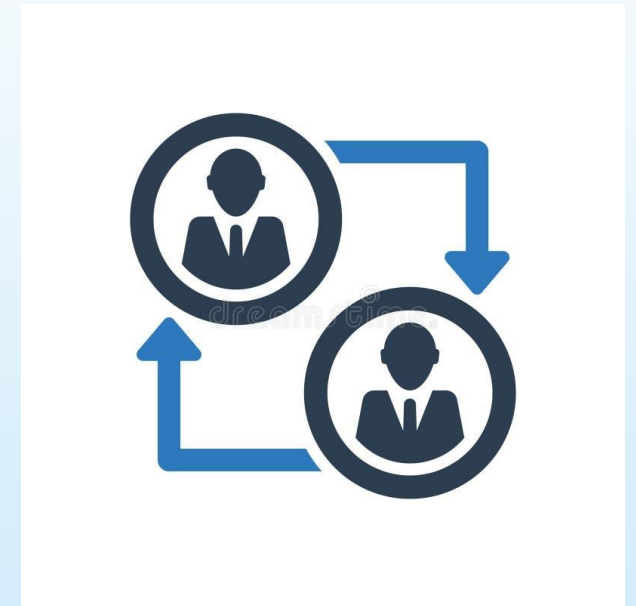
Date_____

Applicant's signature and / or seal
of the requesting Central Authority

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA AD ALTRA AUTORITÀ CENTRALE

► Art. 9 Conv.

«Se l'Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorità centrale di questo Stato contraente e ne informa l'Autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente».



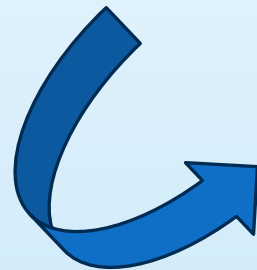
TEMPESTIVITÀ DEL PROCEDIMENTO

► Art. 11 Conv.

«Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato **entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento**, il richiedente (o l'Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve trasmettere la risposta all'Autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente».



Art. 23 Reg. (UE) 2019/1111

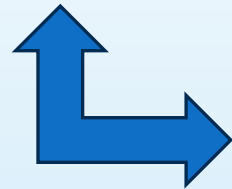
«L'autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda, sulla base della convenzione dell'Aia del 1980 (par 1).

Qualora l'autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una domanda ai sensi dell'articolo 22, **ne accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa**. Essa informa, senza indebito ritardo, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente o l'istante, secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari (par. 2)».

TEMPESTIVITÀ DEL PROCEDIMENTO

► Art. 11 Conv.

«Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore. Qualora l'Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento (...)».



Cfr. Per i Paesi UE **Art. 24 Reg. (UE) 2019/111**

1. L'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui all'articolo 22 **procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nel diritto nazionale.**

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale di primo grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, **decide entro sei settimane da quando è stata adito.**

3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un'autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l'autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l'impugnazione, mediante udienza o in altro modo.

TEMPESTIVITÀ DEL PROCEDIMENTO

➡ Art. 11 Conv.

«Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza».



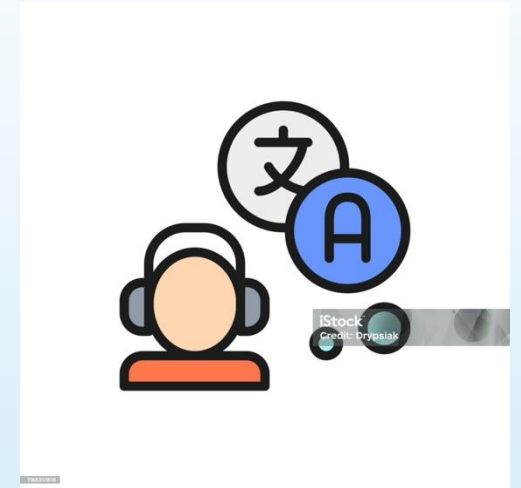
A livello nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3°, l.n. 64/1994 «Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, **fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio**, dandone comunicazione all'autorità centrale.

FOCUS: il principio del contraddittorio

- In relazione a un procedimento sul ritorno in Irlanda del Nord promosso dal padre di due minori trattenuti in Italia dalla madre, nel procedimento di volontaria giurisdizione, previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1994 n. 64, di ratifica ed esecuzione, inter alia, della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori, inquadrabile nello schema generale dei procedimenti speciali in materia di famiglia e di stato delle persone, e quindi **soggetto**, per quanto in essa non previsto, **alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio**, e nel **contempo caratterizzato dall'estrema urgenza di provvedere nell'interesse del minore**, il **contraddittorio è assicurato dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e dal fatto che la persona presso la quale si trova il minore e quella che ha presentato la richiesta siano informate dell'udienza e siano poste in grado di parteciparvi**.
- Pertanto, dato che deve essere necessariamente fissata l'udienza in camera di consiglio e il **giudice deve verificare che l'Autorità centrale abbia regolarmente provveduto a informare la persona che ha presentato la richiesta di rimpatrio del minore**, a norma dell'art. 8 della citata convenzione de dell'Aja, della data dell'udienza fissata per l'esame della pratica riguardante la dedotta sottrazione internazionale del minore, ove risultasse che non sia stata fissata udienza in camera di consiglio o che il genitore istante non abbia eventualmente ricevuto comunicazione della data dell'udienza a cura della predetta autorità amministrativa, il giudice non potrà procedere oltre, senza che sia stato perfezionato il contraddittorio, nei confronti dello stesso genitore.
- Di conseguenza, **ha violato l'art. 7 comma 3 della predetta legge n. 64/1994 e, in generale, il principio del contraddittorio delle parti il giudice che**, come emerge da un attento esame degli atti – attività consentita a questa Corte essendo, in materia processuale, anche giudice del fatto – **non abbia provveduto a fissare l'udienza in camera di consiglio, avendo piuttosto utilizzato le sommarie informazioni che la Questura territorialmente competente aveva assunto dalla madre accusata della sottrazione dei figli minori.** (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/07/2022, n. 23631)

FOCUS: il principio del contraddittorio

► Nei procedimenti di sottrazione internazionale dei minori sotto la Convenzione dell'Aja del 1980, la mancata nomina di un interprete può non costituire violazione del diritto di difesa, qualora il Tribunale, attraverso un accertamento concreto e suffragato da riscontri fattuali, rilevi che la parte straniera conosca e comprenda adeguatamente la lingua italiana, permettendole di partecipare in maniera significativa al procedimento. (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 08/07/2025, n. 18592)



Divieto per lo Stato rifugio di definire il merito

➡ Art. 16 Conv.

«Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, **non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte**, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia».

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLA CONTROVERSIA

► Art. 25 Reg. (UE) 2019/1111

«Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento».



FOCUS:
L'onere
della prova

Sul piano dell'onere della prova, il genitore che ha chiesto il rientro del minore deve provare la legittimità del proprio diritto di affidamento o di custodia, mentre sta all'altro genitore, eventualmente, dimostrare la liceità del suo comportamento

Particolare attenzione viene data all'ascolto del minore in sede di applicazione degli artt. 12 e 13 della Convenzione se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

FOCUS: L'onere della prova



► Cass. civ., Sez. I, 11.06.2019, n. 15714

«In tema di sottrazione internazionale di minori, nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni di cui all'art. 7 della l.n. 64/1994, il PM ha l'onere di provare l'esistenza del diritto di affidamento in capo al ricorrente e il fatto della sottrazione del minore, mentre **l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro grava** in linea generale, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, **sul soggetto che si oppone ad esso**, fermi restando, tuttavia, i poteri di indagine officiosa del Tribunale, in particolare quanto alla verifica dei fatti impeditivi, senza che esso sia vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore né sussistendo alcuna limitazione delle fonti di prova, ivi compresa la c.t.u. e potendo il Tribunale decidere sulla base di semplici «informazioni» giustificandosi tale connotazione officiosa del procedimento con l'esigenza di tutela del minore tra trasferimenti illeciti, scopo ultimo della Convenzione».

Focus: Audizione del minore

► Per i Paesi Ue cfr. Art. 26 Reg. (UE) 2019/1111

«L'articolo 21 del presente regolamento si applica anche nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980».



«1. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, **la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.**

2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale **tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità**».

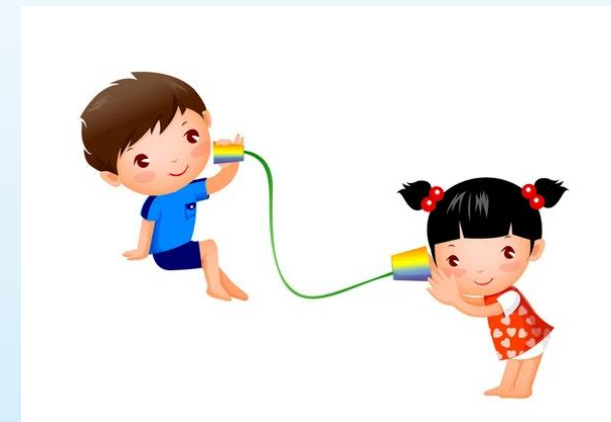


Focus: Audizione del minore

- In Italia, l'ascolto del minore avviene ordinariamente direttamente da parte del Giudice.
- L'audizione può essere condotta da un Giudice togato e da un Giudice onorario, talvolta congiuntamente. La presenza del Giudice onorario assume particolare rilievo nei casi in cui il minore abbia meno di dodici anni.
- L'audizione si svolge esclusivamente alla presenza dei Giudici e del curatore speciale, ove nominato.
- Genitori, difensori e Pubblico Ministero non sono ammessi alla partecipazione.
- Prima dell'audizione, le parti possono formulare osservazioni o segnalare al Giudice profili di particolare interesse da approfondire con il minore.
- Qualora il minore sia tutelato da strumenti tecnici idonei (es. vetro unidirezionale, collegamento audio-video a circuito chiuso), è possibile che assista all'audizione da un ambiente separato, collegato alla sala in cui essa si svolge.

Focus: Audizione del minore

► «Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi **dell'art. 315-bis c.p.c.** e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, **è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia**; siffatto adempimento, tuttavia può essere **espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura**». (Cass. civ., sez. I, 24.02.2020, n. 4792).



FOCUS: Cause di rigetto della domanda di ritorno

a. Integrazione del minore nel nuovo ambiente, decorso un anno dal trasferimento (art. 12, sub 2)

b. Mancanza della titolarità della responsabilità genitoriale in capo al richiedente.

c. Mancata effettività dell'esercizio della responsabilità genitoriale al momento del trasferimento (art. 13, lett. a)

d. Consenso al trasferimento o successiva **acquiescenza** (art. 13, lett. a)

e. Insussistenza delle caratteristiche della **residenza abituale** del minore nel paese di origine

f. Fondato rischio per il minore di essere esposto, in caso di ritorno, **a pericoli fisici o psichici o in una situazione di intollerabilità** (art. 13, lett. B);

g. Opposizione al ritorno del minore, che abbia raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere (art. 13, lett. B);

h. Nel caso in cui non sia consentito dai **principi fondamentali sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** dello Stato richiesto (art. 20).



PROCESSO DI RITORNO V. PROCESSO DI MERITO

Procedimento di ritorno → Stato di destinazione (luogo in cui si trova il minore - artt. 10,11 e 12)

Procedimento di merito → Stato di residenza abituale del minore -
L'autorità dello Stato in cui si trova il minore non può decidere sul merito fino a quando sia pendente il procedimento di ritorno (art. 16)





DECISIONE DI RIENTRO: legislazione nazionale

Art. 7, comma 4°, l.n. 64/1994

«Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto».

**ESECUZIONE DEL
DECRETO FINALE:**
Legislazione
nazionale

Art. 7, comma 5°, l.n. 64/1994

«Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale».



Art. 28 Reg. (UE) 2019/1111

«1. L'autorità competente per l'esecuzione alla quale è stata presentata una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della domanda stessa.

2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia stata eseguita entro sei settimane dalla data di avvio del procedimento di esecuzione, la parte che richiede l'esecuzione o l'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione hanno il diritto di chiedere all'autorità competente in materia di esecuzione di indicare i motivi del ritardo».

Torniamo al caso pratico

- ▶ Lucas e Anna, lui olandese lei italiana, si conoscono, giovanissimi, a Las Vegas nel 2009. Tornati in Europa, continuano a frequentarsi e vanno ad abitare insieme a Maastricht, dove Lucas è nato e cresciuto e dove lavora come giornalista free lance. Anna continua a viaggiare per lavoro tra l'Olanda e Milano, sua città natale. In attesa di una bambina e considerando che la sanità italiana sia migliore di quella olandese, la coppia decide di fare nascere Lea a Milano, nel 2013. Dopo tre settimane dal parto la famiglia torna a Maastricht, e vi abita fino al 2025. Lea continua a frequentare l'Italia con cadenza regolare.
- ▶ Il rapporto di coppia si deteriora finché un giorno Anna decide di non fare ritorno in Olanda con Lea dopo le due settimane estive concordate con Lucas.
- ▶ Cosa può fare Lucas?

Torniamo al caso pratico

- ▶ Lucas e Anna, lui olandese lei italiana, si conoscono, giovanissimi, a Las Vegas nel 2009. Tornati in Europa, continuano a frequentarsi e vanno ad abitare insieme a Maastricht, dove Lucas è nato e cresciuto e dove lavora come giornalista free lance. Anna continua a viaggiare per lavoro tra l'Olanda e Milano, sua città natale. In attesa di una bambina e considerando che la sanità italiana sia migliore di quella olandese, la coppia decide di fare nascere Lea a Milano, nel 2013. Dopo tre settimane dal parto la famiglia torna a Maastricht, e vi abita fino al 2025. Lea continua a frequentare l'Italia con cadenza regolare.
- ▶ Il rapporto di coppia si deteriora finché un giorno Anna decide di non fare ritorno in Olanda con Lea dopo le due settimane estive concordate con Lucas.
- ▶ Cosa può fare Lucas?



GRAZIE!